

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Denominazione e sede)

1) E' costituita un' Associazione senza finalità di lucro con la denominazione di “Comitato Sardo No Scorie Nucleari”.

La sede del Comitato è in Cagliari. Essa si articola a livello Europeo, Nazionale, Regionale e territoriale.

Art. 2

(Lingua)

1) Lingue del Comitato sono il sardo e l'italiano

2) Gli atti del Comitato possono essere redatti indifferentemente in entrambe le lingue.

Art. 3

(Statuto e regolamento)

1. Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e della comunità europea in materia, oltretutto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Con apposito regolamento, che verrà deliberato dall'assemblea dei soci, saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività della Comitato.

Art.4

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Comitato e costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività dello stesso Comitato.

Art. 5

(Modificazione ed integrazione dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci, all'uopo convocata, con le maggioranze di seguito previste;

2. Per le modifiche statutarie che dovessero rendersi necessarie per nuove disposizioni legislative provvede il Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza .

3. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dettate per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 disp. att. cod. civ..

Titolo II

Finalità del Comitato

Art. 6

(Solidarietà sociale)

1. Il Comitato è indipendente.

2. Il Comitato fonda la propria attività e la propria forma organizzativa sui principi federalisti, democratici, sull'etica, sulla solidarietà sociale e sulla tutela ambientale.

Persegue il miglioramento della qualità della vita per tutti.

Art. 7

(Finalità)

Il Comitato opera nel campo sociale per promuovere ed organizzare le attività utili e necessarie ad impedire la costruzione del Deposito Unico Nazionale delle Scorie Nucleari in Sardegna, a tutelare l'ambiente, la salute e la qualità della vita dei cittadini, a garantire uno sviluppo eco compatibile ed eco sostenibile della Sardegna, in particolare agendo attraverso campagne di sensibilizzazione e mobilitazione del popolo sardo e di tutti gli Organi Istituzionali nazionali sardi, italiani ed europei che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta od indiretta per garantire che il Deposito Unico Nazionale delle Scorie Nucleari non sia costruito in Sardegna.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie il Comitato può svolgere direttamente o indirettamente ogni attività necessaria o utile, consentita dalla legge, e compiere qualsiasi operazione strumentale al raggiungimento delle stesse.

Per il miglior funzionamento di alcuni settori dell' Comitato, potranno essere approvate, dal Consiglio Direttivo Nazionale Regionale, dei regolamenti specifici.

Art. 8 **(Attività)**

Per realizzare il proprio oggetto sociale il Comitato potrà porre in essere le seguenti attività:

- promuovere iniziative di rappresentanza, assistenza e tutela, per tutti gli iscritti e non;
 - promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui problemi ambientali e di tutela del territorio;
 - promuovere la formazione di docenti per università e scuole di ogni ordine e grado sui problemi ambientali e di tutela del territorio;
 - promuovere direttamente corsi scolastici, universitari e post-universitari sui problemi ambientali e di tutela del territorio;
 - promuovere iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione sociale e tecnica con paesi esteri sui problemi ambientali e di tutela del territorio;
 - promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli, convenzioni, con altre associazioni, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categoria, soggetti economici pubblici e privati;
 - promuovere strutture stabili per l'assistenza e la fornitura di servizi per i propri associati e non;
 - stipulare accordi o aderire ad altre associazioni nazionale regionali e internazionali, collaborare con enti pubblici e privati promuovere e costituire associazioni e svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del Comitato.
 - nell'ambito e per il conseguimento dei fini statuari potrà usufruire anche del finanziamento dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati;
 - promuovere l'attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione, su supporti cartacei o multimediali;
 - rappresentare gli interessi dei singoli associati ovvero gli interessi collettivi generali dei cittadini sui problemi ambientali e di tutela del territorio, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni di tutela ordinarie e/o di inibizione, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore;
 - promuovere la formazione di associazioni, cooperative, fondazioni e/o consorzi, anche tra associazioni per favorire una migliore realizzazione di quanto sopra;
 - promuovere l'evoluzione della legislazione europea, nazionale, internazionale e regionale in materia di tutela dei diritti Ambientali in sintonia con i principi espressi nel presente Statuto.
 - sensibilizzare le istituzioni pubbliche, le formazioni sociali ed i singoli cittadini ai problemi ed ai diritti Ambientali;
- a) partecipare attivamente per la riforma delle leggi esistenti in materia Ambientale affinché risultino adeguate alle nuove norme sui reati ambientali che devono contenere il principio che chi inquina paga e che sia previsto il reato di inquinamento ambientale, e che il procedimento di reato ambientale non vada in prescrizione, che i responsabili di tali reati se condannati rispondano con i propri patrimoni fino a copertura dei danni arrecati alla comunità e ai singoli siano essi danni alla salute, alla vita, all'economia e all'ambiente;

c) la promozione di progetti di ricerca scientifica sull'ambiente

Per il raggiungimento delle finalità statutarie il Comitato può svolgere direttamente o indirettamente ogni attività necessaria o utile, consentita dalla legge, e compiere qualsiasi operazione strumentale al raggiungimento delle stesse.

Per il miglior funzionamento dei settori del Comitato potranno essere costituite le commissioni di lavoro e nominati a maggioranza i responsabili da parte dei componenti, sarà compito dell' Ufficio di Presidenza redigere regolamenti specifici.

Titolo III

I soci

Art.9

(Ammissione)

Possono far parte del Comitato Sardo No Scorie sia le, persone associate in movimenti associazioni comitati, siano essi di indirizzo politico, culturale, ambientale, sia persone singole, che ne condividano le finalità e che si impegnino a rispettare il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne conseguono.

Per essere ammessi come soci sia le persone associate, sia le persone singole devono essere dotati di una tenda da campeggio.

E' causa di inammissibilità e, o di esclusione di soggetti (persone fisiche, giuridiche e, o associazioni o comitati,, ect) la sussistenza di una controversia giudiziaria (civile, amministrativa, penale, ect) con i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Le decisioni circa le richieste di ammissione di nuovi iscritti sono adottate dall'Ufficio di Presidenza Gli iscritti sono registrati in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente del Comitato.

L' elenco dei nuovi iscritti, con le singole deleghe, devono essere trasmessi al presidente entro i primi dieci giorni del mese successivo alle iscrizioni.

Art. 10

(Esclusione)

1. Gli aderenti possono recedere dal Comitato presentando apposita dichiarazione scritta di volontà in tal senso.
2. Saranno esclusi gli iscritti che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato del Comitato, ovvero violino ripetutamente le norme statuarie.
3. La proposta di esclusione viene portata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza che delibera a maggioranza.

Art. 11

(Diritti e doveri)

Gli iscritti hanno diritto di partecipare all'attività del Comitato, di frequentarne la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi, a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche e/o associazioni o enti pubblici o privati il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro rappresentanti legali o mandatari.

Gli iscritti hanno il dovere di rispettare lo Statuto e i regolamenti, di sostenere l'attività della Comitato in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio del Comitato stesso e dei suoi aderenti.

Tutte le cariche sociali, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Gli iscritti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo con la possibilità di avere un rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Comitato stesso e previo compenso per le attività di lavoro subordinato o prestazioni occasionali svolte per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità statutarie.

Ciascun socio rappresenta il comitato ed è abilitato a rappresentarlo, può rilasciare agli organi di informazione dichiarazioni sull'attività e sulle iniziative che non siano in contrasto con le decisioni assunte dagli organi statutari del Comitato, assumendone le responsabilità nei confronti di tutti gli associati.

Art. 12

(Procedimento disciplinare)

1. Prima di decidere in merito all'esclusione di ogni iscritto, ai sensi dell'art. del presente Statuto, al soggetto interessato deve essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, della proposta di esclusione la quale deve altresì contenere la richiesta di chiarimenti scritti entro un termine perentorio stabilito dell' Ufficio di Presidenza.
2. L'iscritto che lo chieda espressamente deve essere sentito dell' Ufficio di Presidenza a pena di

nullità del provvedimento di esclusione adottato.

3. L' Ufficio di Presidenza riunito in sede disciplinare è legittimamente formato solo quando risultino presenti, nella prima riunione tutti i suoi membri e decide a maggioranza dei voti, nella prima convocazione.

In seconda convocazione è validamente costituito quando risultino presenti la metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza dei voti dei presenti,

4. Il voto è segreto.

5. Nel giudizio disciplinare, l' iscritto nei cui confronti si procede ha diritto ad essere assistito da altri due iscritti a propria difesa.

6. La decisione dell' Ufficio di Presidenza in sede disciplinare è immediatamente efficace ed è immediatamente comunicata all'iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Titolo IV

Gli organi

Art. 13

(Organi del Comitato)

1. Sono organi dell' Comitato:

a)- l'Assemblea dei soci;

b)- il Presidente ;

c)- il Segretario ;

e)- il Tesoriere ;

f)- l'Ufficio di Presidenza ;

2. In base ai principi federalisti ai quali si ispira il Comitato, saranno costituite le commissioni di lavoro sulle tematiche inerenti lo scopo sociale del Comitato che sarà regolamentato da apposito regolamento redatto dall'Ufficio di Presidenza, sarà possibile costituire ulteriori organi, espressione delle realtà locali, la cui organizzazione è rimessa all' emanando regolamento di attuazione del presente Statuto.

3. Le cariche sociali sono assunte a titolo volontario e gratuito, salvo un rimborso delle spese che sarà determinato nel rispetto delle leggi di riferimento del Comitato e delle direttive sul funzionamento degli organi a cura dell'Ufficio di Presidenza.

4. Tutte le cariche sociali del Comitato, a qualsiasi livello durano tre anni e possono essere rinnovate.

5. Di tutte le riunioni degli organi statutari e regolamentari del Comitato va redatto il processo verbale a cura dei rispettivi responsabili o dei segretari verbalizzanti.

Art. 14

(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea degli iscritti è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed in essa hanno diritto di voto gli iscritti che siano in regola con il pagamento delle quote.

2. L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, con ordine del giorno motivato.

3. La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo, mediante avviso scritto da affiggere nelle sedi dell' Comitato e da inviare con lettera ordinaria, o tramite fax, SMS, MMS, e-mail, per telefono o con altro mezzo idoneo la cui tecnologia sia pienamente disponibile da parte dei soci, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

4. Lo svolgimento dell'assemblea avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal segretario e, in mancanza di entrambi, l'assemblea elegge un Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

7. La deliberazione di modifica dello Statuto è presa con due terzi dei voti dei componenti del

Comitato, riuniti in assemblea con le maggioranze previste per questa in prima convocazione.

8. E' ammesso il voto per corrispondenza ed elettronico che sarà disciplinato con apposito regolamento redatto dell' Ufficio di Presidenza.

9. L'assemblea elegge a maggioranza dei presenti i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

Art. 15
(Presidente)

1. Il Presidente , ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta legalmente ed in giudizio il Comitato; ha ampia facoltà esecutiva dei deliberati dell'assemblea; può delegare parte delle sue attribuzioni al Segretario, dandone preventivo annuncio scritto all' ufficio di Presidenza

2. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le competenze spettano al Segretario

3. Il Consiglio Direttivo, qualora ravvisi nel comportamento del Presidente gravi mancanze rispetto ai doveri statutari o palesi interessi personali che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti del Comitato ed i requisiti di eleggibilità, può approvare una mozione di sfiducia.

Il Presidente, in tal caso, provvede a convocare l' Ufficio di Presidenza entro trenta giorni, il quale procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 16
(Segretario)

1. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell' Comitato.

Coordina tutte le realtà territoriali nello svolgimento delle attività istituzionali, progetti formativi e divulgativi.

2. In caso di dimissioni o impedimento permanente dovrà essere convocato l' Ufficio di Presidenza per eleggere un nuovo Segretario.

4. L' Ufficio di Presidenza, qualora ravvisi nel comportamento del Segretario gravi mancanze rispetto ai doveri statutari o palesi interessi personali che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti del Comitato ed i requisiti di eleggibilità, può approvare una mozione di sfiducia.

Il Presidente, in tal caso, provvede a convocare l' Ufficio di Presidenza entro trenta giorni, il quale procederà all'elezione di un nuovo Segretario.

Art. 17
(Tesoriere)

1. Spetta al Tesoriere :

a)- tenere la contabilità ed i libri associativi;

b)- emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;

c)- tenere la cassa.

2. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente in veste di direttore amministrativo ai sensi dell'art.16 del presente Statuto.

3. Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 18
(Ufficio di Presidenza)

L' Ufficio di Presidenza, dirige e coordina l'organizzazione, l'azione e l'attività del Comitato;

1. L' Ufficio di Presidenza è composto, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea dei soci tra i propri componenti ed è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione è richiesta la presenza non inferiore a tre dei suoi componenti.

2. L' Ufficio di Presidenza nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Possono partecipare alle riunioni dell' Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, tutti i responsabili di settore e delle commissioni di lavoro del Comitato.

4. Le deliberazioni sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni riguardanti le qualità delle persone sono segrete.

5. L' Ufficio di Presidenza è convocato dal presidente, d'intesa col Segretario, almeno tre volte

all'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

6. La convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati coi medesimi sistemi e le medesime garanzie previsti per la convocazione dell'assemblea dei soci.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente che lo presiede e provvede alla sua convocazione, dal Segretario, dal tesoriere, dai suoi componenti e dai Presidenti territoriali.

1) L'Ufficio di Presidenza è anche l'organo di controllo e garanzia del Comitato. L'Ufficio di presidenza predispose il codice deontologico che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea, adotta un regolamento interno sul funzionamento e sullo svolgimento della propria attività.

2) L'Ufficio di Presidenza è competente a giudicare sulle controversie interne tra gli iscritti e tra questi e il Comitato, sulle questioni che riguardano l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, sulle controversie relative alle adesioni, all'acquisizione e alla perdita della qualità di iscritto ed in genere su qualsiasi controversia inerente l'organizzazione e il Comitato.

L'Ufficio di Presidenza è competente a decidere sulle contestazioni aventi ad oggetto la violazione dei propri doveri da parte degli organi del Comitato e degli iscritti, nonché su ogni questione interna in materia elettorale, assembleare, amministrativa.

Nelle controversie rientranti nella sua competenza, ogni iscritto è tenuto a farvi preventivo ricorso.

3) L'Ufficio di presidenza è titolare della funzione disciplinare che esercita su ricorso o d'ufficio. Costituisce infrazione disciplinare la violazione di norme dello Statuto e dei regolamenti o qualunque atto idoneo a recare danno all'immagine, alla dignità, all'integrità morale della Comitato e dei suoi iscritti o agli interessi politici della stesso. L'Ufficio di Presidenza è competente a raccogliere gli esposti sulle violazioni disciplinari, avvia i procedimenti disciplinari, svolge attività istruttoria sugli stessi e delibera sull'applicazione della sanzione disciplinare adeguata alla gravità dell'infrazione.

4) Le sanzioni disciplinari sono:

A) l'ammonizione;

B) la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, per infrazioni gravi o reiterate;

C) l'espulsione, per indegnità morale o politica o per infrazione che determinano l'impossibilità di proseguire il rapporto associativo.

L'Ufficio di Presidenza giudica secondo equità e senza formalità di procedura, assicurando il rispetto delle garanzie di difesa e del contraddittorio. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche, quando riunito in sede disciplinare, a meno che l'incolpato ne faccia richiesta. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono inappellabili.

L'Ufficio di Presidenza:

- controlla periodicamente la gestione amministrativa del Comitato;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo del Comitato e ne riferisce per iscritto all'assemblea dei soci;
- predispose una relazione annuale da presentare all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- ha facoltà, con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di sospendere chi le commette.
- In prima convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, è richiesta la presenza non inferiore a tre dei suoi componenti.

La convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati coi medesimi sistemi e le medesime garanzie previsti per la convocazione dell'assemblea degli iscritti.

L'ufficio di Presidenza può delegare in parte o in tutto le proprie competenze in favore dei soci, per i rapporti con i mezzi di informazione può nominare dei portavoce.

Titolo V

Le risorse economiche

Art. 19

(Indicazione delle risorse)

1. Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- a)- contributi a titolo patrimoniale;
- b)- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- c)- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

2. Il Comitato trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- a)- dalle quote sociali e contributi degli iscritti;
- b)- dai contributi di privati;
- c)- dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- d)- dai contributi di Organismi internazionali;
- e)- dalle donazioni e lasciti testamentari;
- f)- dei rimborsi derivanti da convenzioni.

3. Il Comitato è tenuto obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

4.-Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

5.-La quota associativa è intrasmissibile (ad esclusione dei trasferimenti per causa di morte) e non è rivalutabile.

6.-E' posto divieto, durante la vita del Comitato, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o distribuzione non venga imposta per legge.

7.-Eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20

(Beni)

1. I beni del Comitato possono essere beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. Essi possono essere acquisti dal' Comitato ed essere allo stesso intestati.

2. I beni mobili di proprietà degli iscritti o dei terzi sono dati in comodato al Comitato.

3. I beni di proprietà dell' Comitato dovranno essere elencati in un apposito inventario depositato presso la sede dell' Comitato ed a disposizione dei soci.

Art. 21

(Contributi)

1. I contributi degli iscritti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale.

2. Erogazioni, donazioni e lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo , che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell' Comitato.

Titolo VI

Il bilancio

Art. 22

(Formazione e contenuto)

1. L'Ufficio di Presidenza ha l'obbligo di formare il bilancio consuntivo

dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate ed il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, che deve contenere le previsioni delle spese e delle entrate per detto anno successivo.

2. Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato entro la fine del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento all'assemblea degli iscritti che lo approvano a maggioranza.

3. I bilanci sono depositati presso la sede del Comitato entro quindici giorni prima della seduta e possono esser liberamente consultati da ogni iscritto.

Art. 23

Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti dell' Comitato sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo . Gli iscritti non in regola con i pagamenti non possono ricoprire cariche o incarichi di alcun genere e decadono da quelli eventualmente ricoperti.

Titolo VII Le Convenzioni

Art. 24

1. Il Comitato potrà stipulare convenzioni con altre Associazioni, presenti nei paesi comunitari ed extracomunitari.
2. Al Comitato possono convenzionarsi altre associazioni, enti, movimenti ed organizzazioni sia pubbliche che private, al fine di essere rappresentate nel settore di attività svolto dal Comitato.

Art. 25

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra il Comitato ed altri enti o soggetti sono approvate dal' Ufficio di Presidenza e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario .
2. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede del Comitato a cura del Presidente, il quale ne cura anche la stipulazione e ne decide in sede di Consiglio Direttivo, le modalità di attuazione.

Art. 26

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

Il Comitato partecipa e collabora anche con soggetti ed Enti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità sociali, civili culturali e di solidarietà.

Titolo VIII

Dipendenti e collaboratori

Art. 27

(Dipendenti)

1. Il Comitato può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Il rapporto fra il Comitato ed i dipendenti sono disciplinati dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro del settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 28

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Comitato ed i soci, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 29

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le regole del codice civile e della normativa speciale in materia.

Art. 30

(Video conferenze)

Tutte le riunioni degli organismi statuari e regolamentari dell' Comitato potranno tenersi in video conferenza. Questo sarà disciplinato con apposito regolamento redatto dell' Ufficio di Presidenza.

Art. 31

(Convocazioni urgenti degli organismi statuari)

In Caso di comprovata urgenza tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli dell' Comitato possono essere convocati dai rispettivi responsabili in via d'urgenza, in questo caso la convocazione deve contenere, in più rispetto alla normale convocazione, i motivi dell' urgenza. Le convocazioni di urgenza devono essere fatte con mezzi idonei. La riunione urgente deve tenersi entro le 24 ore. Nel verbale della riunione urgente devono riportare i nominativi degli assenti e i motivi

dell'assenza. L'assemblea degli iscritti non può essere convocata in via d'urgenza.

Art. 32

(Scioglimento e Liquidazione)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento del Comitato, l'assemblea degli iscritti determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori tra i propri aderenti.

Art. 33

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione del Comitato i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni o enti che perseguono le medesime finalità del Comitato Sardo No Scorie;
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Letto, confermato, sottoscritto a margine di ogni foglio